

N. R.G. 9947/2018



Tribunale di Monza

Seconda Sezione

VERBALE DELLA CAUSA nrg 9947/2018

Oggi sono comparsi per

Parte_1 (*C.F.* .i. *C.F._2*) rappresentata e difesa
dall'av [REDACTED]

[REDACTED] ATTRICE

per

Controparte_1 (c.f. /p.i. *P.IVA_1*) rappresentata e difesa
dall'av [REDACTED] oggi sost. avv. G. A. [REDACTED]

PARTE CONVENUTA

Il giudice invita a precisare le conclusioni.

Le parti concludono come da fogli telematici già depositati. Discutono la causa oralmente.

il giudice

dà lettura della sentenza ex art.281 sexies cpc

Il Giudice
dott. Alessandro Gnani



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Tribunale di Monza

Seconda Sezione

Il Tribunale ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa da:

Parte_1 (c.f./p.i. *C.F._2*)

Parte_2 cf *C.F._3*

Parte_3 cf *C.F._4*

Parte_4 cf *C.F._5*

rappresentati e difesi dall'avv. [REDACTED]

[REDACTED] ATTRICE

CONTRO

Controparte_1 (c.f. /p.i. *P.IVA_1*) rappresentata e difesa

dall'avv. [REDACTED]

PARTE CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli telematici depositati.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Dalla ctu è emerso che durante il secondo intervento si ebbe una infezione nosocomiale da batterio. Il nesso causale col secondo intervento emerge dal fatto che trattasi di batterio tipicamente insorgente in sede nosocomiale e non emergono altri fattori di rischio esterni tali da aver potuto indurre all'infezione. Il ctu hanno anche affermato che dopo il primo intervento la scintigrafia parla di aspetti flogistici aspecifici.

Quanto alla colpa, la responsabilità è presunta, incombando sulla struttura l'onere di provare di aver messo in atto tutte le misure precauzionali necessarie ad evitare – o ridurre al minimo – il rischio batterico. Queste procedure sono indicate dai ctu a pp.30, 31, 32, 33 elaborato peritale, e parte convenuta non ha prodotto alcun

documento da cui emerga il rispetto delle procedure indicate nella relazione del ctu. In particolare la cartella clinica non dimostra che siano state effettuate tutte le procedure di cui alle pp.30-33. Quanto alle prove orali non sono stati dedotti capitoli atti a dimostrare l'esecuzione di misure profilattiche adeguate nel caso specifico.

Quanto ai danni.

E' da escludersi il danno da lesione parentale. I capitoli dedotti dagli attori non tendono a dimostrare un significativo stravolgimento delle abitudini di vita dei familiari in dipendenza della patologia residua. Si tratta sostanzialmente di accompagnare l'attore alle visite; ciò che può accadere con qualsiasi familiare ammalato e risponde ai comuni canoni di prossimità e affetto parentale. Invece la cura costante della moglie, oggetto del cap.1 è dedotta in modo troppo generica ("varie esigenze") perché il capitolo sia ammesso. L'assistenza potrebbe essere per la mancanza di accoscamento e accovacciamento, ma non è specificato in capitolo, e non è dato sapere, trattandosi di danno iatrogeno, se il 17,5% che sarebbe residuo ugualmente di ip avrebbe comunque portato alla stessa condizione. In tal caso mancherebbe il nesso causale (che va dimostrato da parte attrice). Poi, non trattandosi di macroleso (che la giurisprudenza individua in una IP inferiore a 80%), la prova presuntiva non può accogliersi.

Quanto al danno patrimoniale per spese di modifica immobiliare, si ritiene che non vi sia prova del nesso causale, ossia che l'invalidità iatrogena abbia reso necessarie le spese di adeguamento dell'immobile. In effetti dalla ctu emerge che l'attore può deambulare sebbene con stampella, e che quindi può fare le scale.

Quanto al bagno, non è consesso l'accoscamento né l'accovacciamento, ma da un lato parte attrice non ha chiesto di provare quali specifici lavori sono stati eseguiti nel bagno e se rimedino proprio a questo profilo, dall'altro lato non è dato escludere che l'invalidità che comunque avrebbe riportato l'attore anche in assenza della responsabilità (pari a 17,5%) avrebbe implicato ugualmente impossibilità di accoscamento e accovacciamento.

Quanto al danno non patrimoniale dell'attore leso. Dalla ctu, emerge una ip complessiva, el 22,5% tra il 17.5 e il 40%. In relazione alle tabelle milanesi, e considerata l'età dell'attore al tempo del fatto (68 anni), al 40% si hanno €210.089, al 22,5% si hanno e €72.500, quindi la differenza è pari a €137589. Non emergono elementi probatori tali da condurre ad una personalizzazione del danno. Nessuna prova orale è stata dedotta. ITT per 105 giorni €100x105=10500; ITP al 75% per 180 giorni €180x100x3/4=13.500; ITP al 50% per 180 giorni €100x180:2=9000. Il totale è di €170589, che va devalutato alla data del fatto (indice di svalutazione istat al luglio 2014 pari a 1,017), e si ottengono €167737,46, onde aggiungervi voci liquidate ai valori dell'epoca, ovvero €193,87 per spese mediche per totali €167.931,33.

Su tale somma decorrono interessi legali a copertura di rivalutazione e danno da ritardo posto che dal 2014 ad oggi il rendimento dei normali strumenti d'investimento (bot) al lordo dell'inflazione e al netto di imposte e commissioni bancarie non ha mai significativamente superato il tasso d'interesse legale

Sono da escludere le spese mediche per assistenza domiciliare, le quali deriverebbero anche qui dalla impossibilità di accovacciamento e accoscamento, ma resta sempre il discorso della mancata prova del nesso causale.

Spese di lite secondo soccombenza prevalente di parte convenuta, liquidate in base al valore di danno consesso anziché a quello richiesto . Le spese di ctp indicate in parcella sono esorbitanti e le si limita a €2500 oltre accessori di legge.

Ai fini delle spese di registro, si rileva che non viene accertato un reato in questa sede, basandosi la sentenza su una presunzione di colpa ex art.1218 c.c.

Vista la mancata comparizione alla mediazione obbligatorio si applica l'art.8 ult. co. DLgs 28/10

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

condanna parte convenuta a pagare all'attore Parte_1 €167.931,33, oltre interessi legali dal 16.7.2014

pone le spese di ctu a carico di parte convenuta

condanna parte convenuta a rifondere le spese di lite agli attori liquidate in €2500 oltre accessori di legge per spese esenti di ctp, €786 per spese esenti, €10.000 per compensi, oltre 15%, iva e cpa; spese da distrarsi al procuratore antistatario ex art.93 cpc

condanna parte convenuta a versare all'entrata del bilancio dello Stato un importo pari al contributo unificato dovuto per il giudizio.

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Il Giudice
dott. Alessandro Gnani